

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1996

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione o la dichiarazione ufficiale per le importazioni dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/500/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1 della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/405/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) e paragrafo 3,

considerando che l'allegato I, capitolo 13 di detta direttiva, modificato dalla decisione 94/466/CE della Commissione⁽³⁾, stabilisce le condizioni per le importazioni di trofei di caccia;

considerando che occorre stabilire le norme di polizia sanitaria e la certificazione, per garantire il rispetto delle condizioni previste per l'importazione di trofei di caccia di volatili e ungulati che non sono stati sottoposti ad un trattamento completo di tassidermia;

considerando che viene stabilito un nuovo regime di certificazione ed è quindi opportuno prevedere un periodo di tempo per la sua attuazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dai paesi terzi di trofei di caccia di volatili e ungulati, costi-

tuiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi, denti o pelli, soltanto se:

— accompagnati da un certificato/documento conforme al modello riprodotto nell'allegato A della presente decisione,

e

— qualora siano costituiti da pelli salate secche o verdi, trasportata per nave, se queste sono state salate per almeno quattordici giorni prima dell'importazione.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento, dai paesi terzi che figurano nell'elenco della decisione 94/86/CE della Commissione⁽⁴⁾ dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, se accompagnati da un certificato veterinario conforme al modello riprodotto nell'allegato B della presente decisione.

3. Il certificato deve consistere in un unico foglio e deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro che esegue il controllo all'importazione.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 165 del 4. 7. 1996, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 190 del 26. 7. 1994, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.

ALLEGATO A

CERTIFICATO/DOCUMENTO

per i trofei di caccia di volatili e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi, denti o pelli, sottoposti ad un trattamento e destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: il presente certificato/documento è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato/documento:

Paese esportatore:

Autorità responsabile:

Autorità che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di: (specie)

Natura dei trofei di caccia:

— unicamente ossa, corna, zoccoli, palchi, denti ⁽¹⁾

— unicamente pelli ⁽¹⁾

Natura dell'imballaggio:

— Numero delle parti o dei colli:

Numero di riferimento del certificato CITES ⁽¹⁾:

II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia sono spediti:

da
(luogo di carico)

a
(paese di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Numero del sigillo ⁽²⁾:

Nome e indirizzo dello spedite:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Attestato

Il sottoscritto funzionario certifica che:

i trofei di caccia in precedenza descritti

a) sono stati imballati, immediatamente dopo il trattamento, senza entrare in contatto con altri prodotti di origine animale che abbiano potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive;

b) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da pelli ⁽¹⁾, essi sono stati:

— essiccati ⁽¹⁾;

— salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della loro spedizione ⁽¹⁾;

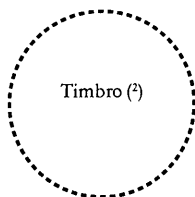
— salati secchi o verdi in data e, secondo la dichiarazione del trasportatore, le pelli debbono essere trasportate per nave sicché, vista la durata del trasporto, esse saranno state salate almeno da 14 giorni prima del loro arrivo al posto d'ispezione frontaliero ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Depennare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Facoltativo.

- c) per quanto riguarda i trofei di caccia costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti ⁽¹⁾, essi sono stati:
- immersi in acqua bollente per un periodo adeguato, in modo da garantire l'eliminazione di qualsiasi materia diversa da ossa, corna, zoccoli, palchi e denti;
 - disinfettati con un prodotto autorizzato dall'autorità competente del paese speditore, in particolare con acqua ossigenata per quanto riguarda le parti costituite di ossa.

Fatto a, il
(luogo) (data)



.....
(firma del funzionario) ⁽²⁾

.....
(cognome, titolo e qualifica in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Depennare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Il colore della firma e del timbro deve essere diverso dal colore del testo stampato.

ALLEGATO B

CERTIFICATO VETERINARIO

per i trofei di caccia di volatili e ungulati costituiti da parti anatomiche intere, che non sono stati sottoposti ad alcun trattamento e destinati alla spedizione verso la Comunità europea

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione:

Numero di riferimento del certificato ufficiale:

Paese esportatore:

Autorità responsabile:

Autorità che rilascia il certificato:

I. Identificazione dei trofei di caccia

Trofei di caccia di: (specie)

Natura dell'imballaggio:

Numero delle parti o dei colli:

Numero di riferimento del certificato CITES⁽¹⁾:

II. Destinazione dei trofei di caccia

I trofei di caccia sono spediti

da

(luogo di carico)

a

(paese di destinazione)

con i seguenti mezzi di trasporto:

Numero del sigillo⁽²⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome e indirizzo del destinatario:

III. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che:

1) Per quanto riguarda i trofei di caccia di animali biungulati, ad esclusione dei suini⁽¹⁾:

a), regione di è risultato
(paese esportatore)

indenne da afta epizootica e peste bovina nei dodici mesi precedenti l'esportazione e durante lo stesso periodo non vi sono state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

b) I trofei di caccia in precedenza descritti provengono:

— da animali uccisi nel territorio di
(paese esportatore)

nella regione di

da cui è autorizzata l'esportazione di carni fresche delle corrispondenti specie domestiche sensibili e in cui negli ultimi 60 giorni non sono state imposte restrizioni di polizia sanitaria in seguito a focolai di malattie suscettibili di contagiare la selvaggina;

— da animali uccisi ad almeno 20 km di distanza dai confini di un altro paese terzo o regione di paese da cui non è autorizzata l'esportazione verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di animali biungulati diversi dai suini.

⁽¹⁾ Depennare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Facoltativo.

2) Per quanto riguarda i trofei di caccia dei suini selvatici ⁽¹⁾:

- a) è risultato indenne negli ultimi 12 mesi dalla
(paese esportatore)

peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla malattia vescicolare dei suini, dall'afta epizootica, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen) e durante gli ultimi 12 mesi non vi sono state praticate vaccinazioni contro tali malattie.

b) I trofei di caccia in precedenza descritti provengono:

- da animali uccisi nel territorio di
(paese esportatore)

da cui è autorizzata l'esportazione di carni fresche delle corrispondenti specie domestiche sensibili e in cui negli ultimi 60 giorni non sono state imposte restrizioni di polizia sanitaria in seguito a focolai di malattie suscettibili di contagiare i suini;

- da animali uccisi ad almeno 20 km di distanza dai confini di un altro paese terzo o regione di paese terzo da cui non è autorizzata l'esportazione verso la Comunità di trofei di caccia non trattati di suini selvatici.

3) Per quanto riguarda i trofei di caccia dei solipedi ⁽¹⁾:

- i trofei di caccia in precedenza descritti provengono da solipedi selvatici uccisi nel territorio di
(paese esportatore)

4) Per quanto riguarda i trofei di caccia dei volatili selvatici ⁽¹⁾:

- a), regione di
(paese esportatore)

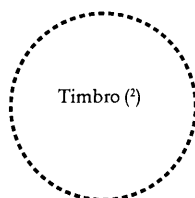
è indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle.

- b) I trofei di caccia in precedenza descritti provengono da volatili selvatici uccisi nel territorio di , regione di
(paese esportatore)

in cui negli ultimi 30 giorni non sono state imposte restrizioni di polizia sanitaria dovute a focolai di malattie suscettibili di contagiare i volatili selvatici.

- 5) I trofei di caccia in precedenza descritti sono stati imballati senza entrare in contatto con altri prodotti di origine animale che abbiano potuto contaminarli, in imballaggi singoli, trasparenti e chiusi in modo da evitare eventuali contaminazioni successive.

Fatto a il
(luogo) (data)



Timbro ⁽²⁾

.....
(firma del veterinario ufficiale) ⁽²⁾

.....
(cognome, titolo e qualifica in lettere maiuscole)

⁽¹⁾ Depennare la voce non pertinente.

⁽²⁾ Il colore della firma e del timbro deve essere diverso dal colore del testo stampato.